

39802-17



REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del Popolo Italiano  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
QUINTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del  
presente provvedimento  
omettere le generalità e  
gli altri dati identificativi,  
a norma dell'art. 52  
d.lgs. 196/03 in quanto:  
 disposto d'ufficio  
 a richiesta di parte  
 imposto dalla legge

Composta da:

STEFANO PALLA  
CARLO ZAZA  
CATERINA MAZZITELLI  
FRANCESCA MORELLI  
ANTONIO SETTEMBRE

- Presidente -

CAMERA DI CONSIGLIO  
DEL 06/07/2017

Sent. n. sez.  
945/2017

REGISTRO GENERALE  
N.2803/2017

- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

dalla parte civile **DF**  
nel procedimento a carico di:

nato il **X** '1973 a ALBENGA

**CMC**

nato il **X** '1965 a IMPERIA

avverso la sentenza del 09/11/2016 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di  
SAVONA

sentita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE;  
lette/sentite le conclusioni del PG MARIO MARIA STEFANO PINELLI

Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità

Udito il difensore

Il difensore presente si associa alle conclusioni del Proc.Gen. e insiste sul rigetto  
del ricorso.

**RITENUTO IN FATTO**

1. Il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Savona ha pronunciato sentenza di non doversi procedere a carico di **CMC** - accusata del reato di cui all'art. 612/bis cod. pen. - per insussistenza del fatto.

La donna era accusata di avere, per almeno quattro mesi, molestato e minacciato **DF**, con cui aveva avuto una relazione sentimentale, nell'averlo importunato sul lavoro, nell'averlo insultato pubblicamente e nell'aver contattato telefonicamente la madre della persona offesa, nonché altre persone di comune conoscenza, così ingenerandogli un fondato timore per la propria incolumità e costringendolo ad alterare le proprie abitudini di vita.

A giudizio del G.U.P., gli elementi di prova offerti dall'accusa - rappresentati dalle dichiarazioni della persona offesa e di vari testi, oltre che dalla documentazione prodotta - non forniscono la prova del contestato reato, né sono suscettibili di sviluppo in dibattimento.

2. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per cassazione la persona offesa, lamentando quanto segue.

2.1. La violazione dell'art. 425 cod. proc. pen., derivante dal fatto che il Giudice dell'udienza preliminare ha effettuato - a suo parere - un giudizio sul merito della re-iudicanda, avendo di mira lo standard probatorio del dibattimento, e un giudizio prognostico - sulla impossibilità di completare il quadro in dibattimento - del tutto stereotipato.

2.2. L'erronea applicazione dell'art. 612/bis cod. pen. e l'illogicità della motivazione con cui sono state vagliate le prove (avvicinamento mentre era al lavoro, coinvolgimento nella querelle di altre donne con cui **D** aveva avuto una relazione, telefonate alla madre, invio di plico all'abitazione dei genitori), partizionate e svilite nel loro significato accusatorio.

2.3. Violazione dell'art. 612/bis e illogicità della motivazione con cui è stato escluso il grave stato d'ansia lamentato, in quanto il relativo accertamento è stato effettuato sulla base di un certificato medico ritenuto - inopinatamente - illeggibile e poco significativo, perché riprodotte dichiarazioni della stessa persona offesa.

2.4. Violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, trattate alla stregua delle dichiarazioni di un imputato e senza adeguata valorizzazione dei riscontri, pur esistenti in concreto.

2.5. Travisamento delle prove e contraddittorietà della motivazione concernente i riscontri alle dichiarazioni della persona offesa. Deduce, in particolare, il travisamento delle dichiarazioni di **MU** (che non ha affatto smentito le

dichiarazioni della persona offesa, ma ha solo riferito quanto personalmente ascoltato) e di BS (che, pur non udendo le minacce, per via della distanza che lo separava dalla C, ha riferito circa lo stato di alterazione di quest'ultima); la mancata valutazione delle dichiarazioni di VA (che ha riferito circa le minacce di morte rivolte alla persona offesa), l'omessa valutazione degli SMS trascritti e allegati alle tre richieste di ammonimento presentate dalla persona offesa, l'omessa valutazione dei tabulati telefonici prodotti dalla persona offesa (da cui risulterebbe che, nel solo mese di dicembre 2013, la donna effettuò 223 telefonate all'indirizzo di quest'ultima).

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

Il ricorso è fondato.

1. Stante la funzione di "filtro" dell'udienza preliminare, il Giudice dell'udienza preliminare pronuncia sentenza di proscioglimento quando risulta positivamente e inequivocabilmente dagli atti una situazione che esclude l'esistenza del fatto di reato (per mancanza degli elementi costitutivi - anche dal punto di vista psicologico - o per mancanza di conformità del fatto concreto al paradigma normativo) o la sua commissione da parte dell'imputato, nonché nel caso gli elementi acquisiti siano talmente poco significativi da rendere inutile il vaglio dibattimentale. Affinché il giudizio del Giudice per le Indagini Preliminari non si sovrapponga, però, a quello del giudice naturale (che è, per legge, il giudice del dibattimento), deve trattarsi di elementi inequivocabilmente privi di carica dimostrativa, perché non idonei, in astratto, a costituire prova dell'accusa, oppure perché dotati di ineliminabile equivocità, sicché il loro vaglio non si presta a valutazioni discordanti.

La natura "processuale" della sentenza emessa all'esito dell'udienza suddetta esige, poi, che il Giudice dell'udienza preliminare estenda il suo giudizio - di natura prognostica - agli scenari processuali futuri, sicché non può esimersi dall'esprimere una valutazione in ordine alla "completabilità degli atti di indagine" e alla "inutilità del dibattimento", anche in presenza di elementi di prova contraddittori o insufficienti, dando conto del fatto che il materiale dimostrativo acquisito è insuscettibile di completamento e che il proprio apprezzamento in ordine alla prova positiva dell'innocenza o alla mancanza di prova della colpevolezza dell'imputato è in grado di resistere ad un approfondimento nel contraddittorio dibattimentale (Cass., n. 36210 del 26/06/2014, dep. 27/08/2014, Rv. 260248), talché, la pronuncia di non luogo a procedere deve essere esclusa ogni qual volta ci si trovi in presenza di fonti di prova che si prestano ad una molteplicità ed alternatività di soluzioni suscettibili di futuri sviluppi, e dunque processualmente "aperte".



Alla luce di tali principi deve censurarsi la decisione del GUP di Savona, che ha pronunciato sentenza di proscioglimento sulla base di un parziale ed illogico esame delle risultanze investigative ed ha escluso la possibilità di una "completabilità" del quadro probatorio in maniera incongrua e superficiale, attestandosi sulla negatoria con giudizio aprioristico e senza tener conto degli apporti conoscitivi provenienti - o ottenibili - dalla persona offesa.

2. Quanto alla valutazione degli elementi probatori acquisiti, il giudizio del Giudice per le Indagini Preliminari è viziato, innanzitutto, dalla illegittima valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, le quali, per giurisprudenza consolidata, possono - anche da sole - costituire base del convincimento giudiziale, purché, è stato sempre ripetuto, siano sottoposte ad attento vaglio critico, in considerazione della particolare posizione della persona offesa, quasi sempre portatrice di interessi di natura morale o patrimoniale, che potrebbero indurlo a dare una compiacente rappresentazione dei fatti. Nella specie, non risulta che un siffatto giudizio sia stato espresso dal Giudice per le Indagini Preliminari, che si è rivelato piuttosto preoccupato di sminuire il valore dei riscontri alle dichiarazioni di D , piuttosto che impegnarsi in una penetrante e serena valutazione delle dichiarazioni di quest'ultimo, che pure aveva presentato, prima di proporre querela, tra richieste di ammonimento al Questore, corredandole di documentazione nemmeno presa in considerazione dal giudicante (tabulati telefonici e trascrizioni di SMS). Tanto, sebbene lo stesso Giudice per le Indagini Preliminari parli, dandole per certe, di minacce effettuate con un cutter e dia atto che un episodio di minaccia è stato confermato da un teste oculare, salvo svilirne la portata accusatoria sulla base di elementi investigativi semplicemente enunciati e nemmeno valutati (M e B non hanno confermato le minacce, oppure non erano in condizione di sentirle, data la distanza che li separava da C ?).

Quanto alle modalità di commissione del reato, la sentenza impugnata non tiene conto del fatto che anche le molestie - e non solo le minacce - conducono verso la fattispecie dell'art. 612/bis cod. pen., per cui anche la ricerca assillante della vittima, effettuata contro l'espressa volontà di quest'ultima, e l'ingiuriarla pubblicamente, assumono - nell'ambito di una contrapposizione manifesta - rilievo penale; così come assume rilevanza, nel contesto appena descritto, la ricerca dei familiari, degli amici o dei conoscenti della vittima, effettuata al fine di metterla in cattiva luce e di sollecitare solidarietà contro di essa.

La sentenza impugnata si pone, poi, in contrasto anche col consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui l'evento del reato non è dato dalla "malattia" (che rileva autonomamente, ove insorta, ai sensi dell'art. 582 cod. pen.) e non deve essere necessariamente provato attraverso documenti



(certificazione medica), potendo desumersi dalla rilevata idoneità degli atti persecutori a determinare le conseguenze previste dalla norma, in una con l'obbiettivo valutazione degli elementi offerti dall'indagine, comprese – tra questi - le dichiarazioni della vittima.

3. La sentenza impugnata si rivela gravemente lacunosa anche in ordine alla completabilità degli atti di indagine, poiché non tiene conto della possibilità di dirimere le incertezze palesate in sentenza attraverso l'escussione diretta della persona offesa (la quale avrebbe potuto chiarire se il cutter – ovvero il taglierino – fu brandito da C ; per minacciare di farsi del male o per fare del male a D ) e attraverso l'esame dei testi indicati in sentenza (i quali avrebbero potuto chiarire se minacce non furono per nulla proferite da C , ovvero se essi non furono in condizione di sentire ciò che C disse a D ); così come non ha tenuto conto della possibilità di accertare se il certificato medico – recante firma "illeggibile" – fosse falso o fosse proveniente da un medico e se l'attestazione in esso contenuta riflettesse solo ciò che D riferì al sanitario, ovvero ciò che quest'ultimo accertò personalmente. Né ha tenuto conto della possibilità di accertare, in giudizio, se il coinvolgimento nella vicenda di parenti, amici e conoscenti della persona offesa avvenne per ricercare "chiarimenti" utili alla definizione dei rapporti reciproci, ovvero solamente per esercitare su D indebite pressioni e squalificarlo agli occhi delle persone suddette. In ultimo, non ha tenuto conto della possibilità di verificare se le 223 telefonate fatta a D in un mese – non negate dalla difesa – fossero unidirezionali, ovvero se si inserissero in un contesto di comunicazioni reciproche e se – per la frequenza e per gli orari in cui avvennero – potessero assolvere ad una funzione di programmato disturbo.

4. In definitiva, la sentenza impugnata si rivela gravemente lacunosa sia in ordine alla valutazione degli elementi probatori acquisiti all'indagine, sia in ordine alla verifica della possibilità che il quadro esistente si chiarisca in dibattimento (nel senso di escludere la responsabilità di C per il reato contestato, ovvero di poterla affermare oltre ogni ragionevole dubbio: in ordine al reato di cui all'art. 612/bis cod. pen., ovvero in ordine agli eventuali diversi reati per cui fosse raggiunta la prova). Gli atti vanno perciò rimessi al giudice a quo per una rinnovata valutazione, la quale dovrà essere effettuata tenendo conto delle considerazioni seguenti, costituenti – per il giudice di rinvio – principi ai quali dovrà uniformarsi, ai sensi dell'art. 627 cod. proc. pen.

5. Il reato di atti persecutori è integrato da una pluralità di atti genericamente vessatori, rappresentati da molestie o minacce, con cui viene ingenerato nella

vittima un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero un fondato timore per l'incolumita' propria o delle persone a questa legate da rapporto affettivo, ovvero costringendola ad alterare le proprie abitudini di vita. Contrariamente a quanto affermato in talune pronunce di questa Corte (secondo cui il reato di cui all'art. 612/bis è integrato dal compimento di due soli atti di molestia o minaccia: Cass., Sez. V, 10.7-24.11.2014, n. 48690; C., Sez. V, 5.6.2013, n. 46331), gli atti persecutori - dovendo fronteggiare e reprimere "specifici fenomeni di molestia assillante, che si caratterizzano per un atteggiamento predatorio nei confronti della vittima, bene espresso dal termine inglese 'stalking'": Corte Cost., 11 giugno 2014, n. 172 - richiedono il compimento - in maniera continua e ripetitiva e per un apprezzabile lasso di tempo - di plurimi atti di "vessazione" (nel senso sopra precisato), idonei, per le loro caratteristiche, a produrre uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma, trovando altrimenti applicazione le norme sulla continuazione criminosa.


**P.Q.M.**

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al tribunale di Savona.


Oscuramento dei dati sensibili.

Così deciso il 6/7/2017

Il Consigliere Estensore  
(Antonio Settembre)



Il Presidente  
(Stefano Palla)



Depositato in Cancelleria  
Roma. il 13.1.AGO.2017



**IL CANCELLIERE**  
dot. Maria Cristina D'Angelo

